COMUNE DI PERETO

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI ED ASSOCIAZIONI

CAPO I – CRITERI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi , sussidi e aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone (minori,anziani, indigenti, diversamente abili, malati) ed inoltre a enti pubblici e privati, parrocchie, associazioni (con l'esclusione di organizzazioni partiti politici o comitati che assumono iniziative di carattere politico) ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Comunale e delle leggi 7.8.1990 n. 241 e L.R. 17.12.1996 n. 135 e ss.mm.ii..

Articolo 2

Le concessioni di cui al precedente articolo 1 relativamente ad Enti pubblici e privati, parrocchie, ed associazioni sono erogate, su domanda prodotta in carta semplice o su modello predisposto dal Comune, che gli interessati indirizzano al Sindaco o all'assessore competente, per attività ed iniziative nell'ambito riguardante: istruzione, cultura, sport e tempo libero, tradizioni popolari, recupero e difesa del patrimonio storico, artistico, e culturale della collettività, volontariato per l'assistenza alle persone svantaggiate.

Per il settore dell'assistenza sociale si applicano specificatamente le norme contenute nel successivo Capo II, nel rispetto dei programmi che saranno predisposti dal Comune in applicazione della L.R. 17.12.1996 n. 135, della Legge 328/2000 e ss.mm.ii.

Articolo 3

Le sovvenzioni e/o contributi verranno concessi nei limiti della disponibilità finanziarie dell'ente con l'obbligo, da parte dei beneficiari, di produrre, entro un anno dalla concessione, idonea documentazione circa l'utilizzo dei fondi erogati, pena il diniego di altre sovvenzioni, nonché l'eventuale recupero di quanto corrisposto.

Articolo 4

Le domande verranno prese in esame da parte del concedente subordinatamente al parere di compatibilità finanziaria espresso dal responsabile dell'ufficio di ragioneria del Comune.

Articolo 5

Ad enti ed associazioni, che in ogni caso non devono perseguire scopi di lucro, possono essere concessi benefici di natura ordinaria a condizione che:

- a) l'attività istituzionale perseguita risulti dallo statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;
- b) gli interessati inoltrino al sindaco, entro il mese di novembre di ciascun anno, apposita istanza di concessione di benefici per l'anno successivo, corredata con la documentazione di cui alla lettera a) e, se necessario, con un documento illustrativo delle attività da svolgere secondo un calendario prefissato e dei risultati conseguiti.
- c) nella domanda di cui sub b) siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e prodotta la dichiarazione relativa ai mezzi finanziari ed operativi e alle strutture di cui l'ente o associazione dispone.

I benefici costituiti da contributi finanziari saranno erogati solo dopo che sarà pervenuta al Comune la documentazione relativa dell'attività svolta ed ai risultati raggiunti, documentazione che, in particolare, dovrà evidenziare i contributi di cui alla lettera c) del precedente comma, al fine di una eventuale rideterminazione del contributo comunale nel caso in cui i contributi stessi non fossero stati previsti nel bilancio o nel programma presentato a suo tempo a corredo della domanda.

In ogni caso i rendiconti della utilizzazione dei contributi dovranno essere accompagnati dalle copie delle note di spesa e sottoscritti dal Presidente e dal Tesoriere nel caso di comitati, associazioni, fondazioni, istituzioni.

I benefici straordinari possono essere concessi anche a persone, a sostegno di singole iniziative, purché tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse e coincidenti con le finalità perseguite dal Comune.

In questi casi il beneficio verrà concesso, previo riconoscimento, a mezzo di deliberazione da assumersi dalla Giunta Comunale, circa la meritevolezza dell'interesse perseguito con la iniziativa medesima.

Articolo 6

I contributi per manifestazioni nel campo della cultura, del turismo, dello sport, possono essere concessi a domanda purché la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi da perseguire, sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno trenta giorni prima della data fissata per l'iniziativa.

Il contributo corrisposto e liquidato, sarà solamente quello risultante dalla documentazione presentata a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente sostenute.

I contributi a sostegno delle associazioni sportive, potranno essere elargiti solo a quelle società che promuovono attività dilettantistiche a favore dei giovani e dei giovanissimi sul territorio comunale.

La procedura da seguire è quella dell'articolo 5 con l'avvertenza che, nella domanda, dovrà essere indicato il numero complessivo degli atleti praticanti ciascuna disciplina.

I contributi di cui ai commi precedenti saranno erogati compatibilmente con le disponibilità finanziarie previste nel bilancio comunale.

CAPO II

ASSISTENZA A MINORI, ANZIANI, INDIGENTI, DIVERSAMENTE ABILI

Articolo 7

La concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici per concorso spese per la partecipazione a colonie per minori e soggiorni estivi per anziani, organizzati dal Comune o da enti sovracomunali; la concessione di sussidi ad anziani, indigenti e diversamente abili per concorso spese di viaggio fissata dalla tabella A.C.I. per la benzina, da presentarsi dietro domanda su carta semplice o modello predisposto dal Comune.

La domanda, indirizzata al Sindaco, dovrà essere firmata dalla persona interessata, se maggiorenne, dal genitore o da chi eserciti la patria potestà in caso di beneficiario minorenne e sarà accolta in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente.

Articolo 8

Non possono presentare istanza i cittadini che non abbiano la residenza nel Comune di Pereto. Il requisito della residenza deve sussistere da almeno un anno al momento della presentazione della domanda e permanere almeno fino al momento dell'erogazione del contributo.

Articolo 9

La domanda, contenente ogni documentazione che dimostri lo stato di bisogno, dovrà riportare la certificazione ISEE del proprio nucleo familiare relativamente ad un reddito pari o inferiore ad € 10.632,93, oltre all'indicazione dei redditi esenti da IRPEF (indennità di accompagnamento, rendite inail, pensioni di guerra ecc.).

Gli ulteriori criteri saranno proposti con atto di deliberazione giuntale e recepiti con determinazione del responsabile dell'area.

Articolo 10

Sono stabilite le seguenti fasce di reddito ISEE:

- prima fascia: da euro 0,00 ad euro 6.000,00;
- seconda fascia: da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00;
- terza fascia: da euro 8.001,00 ad euro 10.632,93.

Articolo 11

Le domande tendenti ad ottenere i benefici di cui al capo II, oltre a una volta completata l'istruttoria, verranno evase, ove ricorrano le condizioni, entro il periodo successivo alle predisposizione di tutti gli atti.

Articolo 12

Il nucleo di convivenza familiare è quello risultante dallo stato di famiglia, integrato dai soggetti che di fatto convivono nella stessa famiglia.

I soggetti che risultano "distaccati" dallo stato di famiglia, per essere considerati "soli" devono realmente avere una abitazione distaccata; devono costituire o far parte di un nucleo a se stante e provvedere autonomamente alle proprie esigenze.

Articolo 13

Le domande per l'accesso alla fornitura gratuita o semigratuita per l'acquisto dei libri scolastici in base all'articolo 27 comma 1 della Legge 448/1998 e al DPCM 320 del 1999 e ss.mm.ii, relative agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole superiori, dovranno essere corredate da:

- fattura o scontrino fiscale rilasciati dal libraio con attestazione comprovante che le spese sostenute sono riferite ai libri di testo;
- certificazione ISEE.

Sono ammesse al beneficio le domande degli studenti residenti, appartenenti a famiglie la cui situazione economica equivalente (ISEE) in base a quanto stabilito dalle deliberazioni dirigenziali R.A..

Il beneficio verrà ripartito in base ai seguenti criteri :

qualora i fondi assegnati a questo Comune, siano sufficienti a coprire le richieste pervenute, sarà liquidato alle famiglie aventi diritto, la somma pro capite stabilita dalla deliberazione dirigenziale R.A. per ogni alunno beneficiario che adempie agli obblighi scolastici (da intendersi la Scuola Secondaria di I° grado ed il 1° e 2° anno di corso della Scuola Secondaria di II° grado).

qualora i fondi assegnati a questo Comune, destinati alla scuola dell'obbligo o alla scuola superiore, non siano sufficienti a coprire le richieste pervenute, si provvederà alla ripartizione alle famiglie aventi diritto, sulla base degli indici di cui al seguente punto e per fasce di Situazione Economica Equivalente, riferita all'anno precedente, come qui di seguito individuate:

- ISEE pari o inferiore ad euro 6.000,00;
- ISEE da euro 6.000,01 ad euro 8.000,00;
- ISEE da euro 8.000,01 ad euro 10.632,93;

Le modalità ed i termini di presentazione delle domande verranno disciplinati di volta in volta con apposito avviso pubblico.

Articolo 14

Il contributo per l'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1, comma 9, Legge n. 62/2000 e del conseguente DPCM n. 106/2001 e ss.mm.ii., per gli alunni residenti frequentanti le scuole elementari, medie , superiori statali e paritarie sarà erogato ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- reddito del nucleo familiare di appartenenza pari o inferiore a € 10.632,93;
- spese sostenute e documentate per almeno un importo di € 51,65;

L'importo massimo delle borse di studio erogabili è fissato in base a quanto stabilito dalle deliberazioni dirigenziali R.A.

Le domande dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità, della certificazione ISEE, idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Le modalità ed i termini di presentazione delle domande verranno disciplinati di volta in volta con apposito avviso pubblico.

Articolo 15

Relativamente a casi di bisogno originati da situazioni di carattere eccezionale e straordinario, da valutarsi caso per caso, non previste negli articoli precedenti, l'Amministrazione Comunale, previa deliberazione di Giunta Municipale motivata, può demandare al responsabile dell'ufficio finanziario l'erogazione di somme che non possono superare l'importo di euro 100,00 per ogni famiglia.

CAPO III SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

Articolo 16

I contributi di cui al presente capo sono disciplinati nei termini e nelle modalità di cui alla Legge 431/1998, art. 11 e ss.mm.ii. Responsabile della procedura è l'ufficio tecnico comunale.

CAPO IV ALBO DEI BENEFICIARI

Articolo 17

E' istituito l'albo dei destinatari dei vantaggi di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici.

Articolo 18

Sull'Albo vanno riportate le seguenti informazioni minime, nel rispetto del D.lgs 196/2003 cosiddetto codice della privacy:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;

- tipo e quantificazione dei vantaggi economici;
- estremi della delibera di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

L'albo è pubblicizzato nelle forme più idonee e può essere consultato da ogni cittadino.

Articolo 19

Tutte le norme attuative, anche procedurali, emanate in materia da leggi nazioni e regionali, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

Articolo 20

Ai sensi dell'articolo 40 del vigente Statuto Comunale il presente regolamento, una volta divenuto esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio ondine per giorni trenta ed entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione.

Articolo 21

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto Comunale:
- c) i regolamenti comunali.

Articolo 22

Dall'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 40 del 23.11.2001 nonché ogni altra disposizione per norme regolamentari con esso incompatibili.

Articolo 23

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali;

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.